



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI RIMASCO

C.A.P. 13026 Via Centro, 10 - Tel e fax. 0163/95125
e.mail sindaco.rimasco@reteunitaria.piemonte.it

pc

All'Ufficio Personale
Ai Dirigenti
Alle PP.OO
Al Direttore Ufficio Contratti
Nucleo di Valutazione
Sindaco e Assessori
SEDE

OGGETTO: Applicazione art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001

Con la presente desidero ricordavi, anche ai fini del controllo degli atti amministrativi che dovrò effettuare in relazione all'ultimo trimestre dell'anno, quanto prevede l'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, che così dispone:

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Chi sono i soggetti destinatari:

- Dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti che, cessati a qualunque titolo dal rapporto di lavoro, nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Omegna. I dipendenti interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Ente, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo alla specifica procedura (dirigenti, funzionari, responsabili di procedimento).
- Persone, fisiche o giuridiche, che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi da parte del Comune di Omegna.

Scopo della norma.

- La *ratio* della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di evitare quindi che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. I predetti dipendenti, quindi, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi nei cui procedimenti il dipendente ha esercitato la potestà o il potere negoziale per conto del Comune di Omegna nel corso del triennio precedente.

- 8) I Dirigenti o le PP.OO. devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

I Responsabili delle Unità Organizzative/operative, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto Segretario ogni eventuale problematica o disapplicazione.

Si dispone che la presente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Mollia



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI RIMASCO

C.A.P. 13026 Via Centro, 10 - Tel e fax. 0163/95125
e.mail sindaco.rimasco@reteunitaria.piemonte.it

pc

All'Ufficio Personale
Ai Dirigenti
Alle PP.OO
Sindaco e Assessori
Nucleo di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Applicazione art. 35 bis, D. Lgs. 165/2001 e art. 3, D. Lgs. 39/2013

Con la presente desidero ricordavi, anche ai fini del controllo degli atti amministrativi che dovrò effettuare in relazione all'ultimo trimestre dell'anno, quanto prevedono gli articoli di cui all'oggetto.

Riferimenti normativi.

· D.lgs. n. 165/2001, art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici):

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

· D.lgs. 39/2013, art. 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione) – Dirigenti - Amministratori:

"1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesi nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

I Responsabili delle Unità Organizzative/operative, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione.

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Mollia



Antonella Mollia